



GARA 2020_10AdSP

“Lavori di realizzazione di strutture leggere prefabbricate destinate ad INFOPOINT a servizio dei passeggeri
nei Porti di Manfredonia, Monopoli e Barletta”

[CUP: B99B17000090006 - CIG: 820641323E]

RELAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME

Si premette che:

- con la determina presidenziale n. 202 del 27.5.2020 questa Autorità ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione emesso in favore dell’impresa R.L.C. s.r.l. con precedente determina n. 194/2020, con conseguente esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- Con successivo provvedimento n. 219 del 05.06.2020 la SA ha conseguentemente aggiudicato l’appalto all’impresa classificatasi seconda nella graduatoria, la Idroelettrica s.r.l.;
- la società R.L.C. s.r.l. ha impugnato innanzi al Tar Bari il provvedimento di annullamento con contestuale istanza di sospensione cautelare di tutti gli atti impugnati;
- in esito alla udienza in camera di consiglio del 7.7.2020, eseguita in collegamento da remoto dai difensori delle parti, il Tar Bari con l’ordinanza n. 420 del 10.7.2020 ha accolto l’istanza cautelare ritenendo, tra l’altro, che *“l’omissione dichiarativa della ricorrente non sia idonea a giustificare il ravvisato collegamento immediato con la sua inaffidabilità”* e che *“la particolare significatività del reato commesso dallo Sciurti non consenta di escluderne automaticamente la rilevanza ai sensi della lettera c); tuttavia impone alla Stazione appaltante un onere motivazionale rafforzato che dia conto della diversità di enti collettivi, cui corrispondono differenti rapporti organici, e delle ragioni per cui siffatta condanna possa nello specifico essere riferibile anche alla società ricorrente; Ritenuto, infine, quanto al periculum, che il bilanciamento fra i contrapposti interessi ben possa essere realizzato sospendendo il provvedimento nella parte in cui fa riferimento all’omissione dichiarativa (e conseguentemente alla trasmissione all’ANAC) e ordinando alla Stazione appaltante di riesaminare la vicenda nella parte in cui comporta l’interpretazione e l’applicazione della lettera c) attraverso la ricostruzione della fattispecie integrata dalla condanna penale in sé e dalla diversità della società sopra indicata”*;
- con le note n. 18958 e n. 18891 del 14.07.2020 questa Stazione appaltante, ha comunicato, in ottemperanza al disposto del TAR, alla nuova aggiudicataria, Idroelettrica s.r.l., l’esito dell’udienza cautelare e l’avvio del procedimento di riesame della posizione di R.L.C. s.r.l. ed a quest’ultima ha, altresì, richiesto, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, di trasmettere:
 - copia della sentenza di condanna della C.A. di Taranto emessa nei confronti del sig. Sciurti Giovanni Francesco;
 - curriculum vitae del sig. Sciurti Giovanni Francesco dal quale è ricavabile l’esperienza professionale pregressa dell’attuale legale rappresentante di codesta impresa;
 - le osservazioni dell’Impresa ed i documenti ritenuti necessari in relazione alla questione oggetto di riesame.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it
pec protocollo@pec.adspmam.it

BARI
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511
fax +39 080 5245449

BRINDISI
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649
fax +39 0831 562225

MANFREDONIA
Lmare Nazario Sauro 18, 71043
tel +39 0884 538547
fax +39 0884 515635

BARLETTA
Via C. Colombo, 76121
tel +39 0883 531479
fax +39 0883 345547

MONOPOLI
Molo di Tramontana 70043
tel +39 080 9376645
fax +39 080 9376663



Preso atto che con le note n. 19471, 19472 e 19473 del 21.07.2020 la R.L.C. s.r.l. ha riscontrato la richiesta ed ha trasmesso:

- Curriculum Vitae del Sig. SCIURTI Giovanni
- Copia della Sentenza di Condanna della C.A. di Taranto
- prot 344.1-PG-20 – NOTE ED OSSERVAZIONI con allegati:
 - Elenco principali lavori pubblici eseguiti
 - Elenco principali lavori privati eseguiti
 - Certificato ISO 9001:2015
 - Certificato EN 1090-1:2009 + A1 2001:2011
 - Asseverazione art. 30 d.lgs 81/08.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Francesco Di Leverano, in qualità di R.U.P., acquisita ed esaminata la documentazione trasmessa dalla società R.L.C. s.r.l. e visto il parere dell'Ufficio Legale di questa Autorità di Sistema a firma del Dirigente, avv. Fulvio Mezzina, trasmesso al sottoscritto con nota prot. I_21051 del 12.08.2020, riporta le seguenti osservazioni.

Anzitutto è necessario precisare che l'analisi della questione ha preso le mosse dall'esame attento della integrale sentenza di condanna del sig. SCIURTI n. 306/2018 relativa al procedimento R.G.N.R. 1451/2010, emessa dalla Corte d'Appello di Taranto. A tale riguardo la RLC ha presentato una serie di considerazioni che, tuttavia, in disparte quanto si dirà appresso, non si ritiene di poter condividere.

Invero, i capi di imputazione contestati allo SCIURTI, lungi dall'essere riconducibili ad una mera violazione dell'art. 17 del d.lgs. 81/2008 dalla quale deriverebbe una posizione *attenuata* dello stesso rispetto agli altri imputati, come RLC sembrerebbe voler riferire nella citata nota di commento, costituiscono gravi fattispecie di reato, nell'ambito dei rapporti negoziali con una PA. Si tratta, infatti, di concorso in omicidio colposo che viene contestato agli imputati, ai sensi del comma 2 dell'art. 589 c.p., omicidio derivante dalla mancata applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al citato d.lgs. 81/2008.

Tale violazione, contrariamente a quanto RLC vorrebbe far risultare, costituisce, a parere dello scrivente, un'aggravante dell'omicidio colposo e non un'attenuante, come lo stesso art. 589 c.p. rivela: mentre al primo comma, infatti, si dispone "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*" al secondo comma si prevede un inasprimento della pena stabilendo che "*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni*".

Le diverse violazioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro rappresentano, quindi, la causa del reato. Ma non il reato stesso che, al contrario, è il concorso in omicidio colposo ai sensi degli artt. 113 e 589, secondo comma del codice penale.

Deve ritenersi, pertanto, comprensibile e/o giustificabile, la scelta della Stazione appaltante, che una volta emersa, nel corso della verifica sull'insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016,

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it
pec protocollo@pec.adspmam.it

BARI
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511
fax +39 080 5245449

BRINDISI
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649
fax +39 0831 562225

MANFREDONIA
Lmare Nazario Sauro 18, 71043
tel +39 0884 538547
fax +39 0884 515635

BARLETTA
Via C. Colombo, 76121
tel +39 0883 531479
fax +39 0883 345547

MONOPOLI
Molo di Tramontana 70043
tel +39 080 9376645
fax +39 080 9376663



l'esistenza nel Casellario della sentenza penale di condanna alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione emessa dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, divenuta irrevocabile il 05/06/2018 – di cui non vi è alcun riferimento nel DGUE né nella sezione “A: Motivi legati a condanne penali” né e nella sezione “C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali” della Parte III - Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice), né tantomeno in alcuna eventuale ulteriore dichiarazione integrativa al DGUE che il concorrente avrebbe potuto presentare al fine di consentire all'Amministrazione una completa ed accurata valutazione dell'affidabilità dello stesso, abbia disposto il ritiro dell'aggiudicazione, la cui efficacia era peraltro espressamente subordinata al positivo esito delle verifiche medesime, per due ordini di motivi:

- sia per la ritenuta non veridicità delle dichiarazioni rese, circostanza questa che conduce all'automatica esclusione della ricorrente (art. 80, co. 5, lett. f-bis);
- sia, ed in ogni caso, perché i fatti “occultati” mediante le dichiarazioni mendaci e la stessa condotta serbata dalla R.L.C. s.r.l. nel tacerli, venivano ritenuti tali da denotare l'inaffidabilità della Impresa aggiudicatrice (art. 80, co. 5, lett. a) e c-bis), seppur riferibili al periodo in cui lo SCIURTI era titolare della Joule srl. Circostanza, quest'ultima – è utile rilevarlo – certamente non ricavabile dall'esame del Casellario.

Tale determinazione potrebbe apparire ancora oggi non illogica, alla luce del fatto che, dall'analisi dei certificati camerali di entrambe le società, eseguito in occasione del presente riesame, si è accertato che la RLC s.r.l. sembrerebbe aver fondato la propria struttura aziendale grazie all'affitto di ramo d'azienda che nel 2013 è stato stipulato proprio con la cedente JOULE s.r.l. Il complesso aziendale ceduto, infatti, ricomprende, oltre ad un patrimonio immobiliare e di mezzi ed attrezzature destinate all'esercizio dell'attività di impresa, anche le attestazioni SOA conseguite nel corso degli anni dalla JOULE s.r.l. [OG1 cl. V; OG9 cl. III; OG10 cl. IVbis; OG11 cl. IV; OS9 cl. I; OS13 cl. I; OS18A cl. II] confluite poi, nell'attuale patrimonio SOA della RLC s.r.l.

Ed invero, anche sotto l'aspetto della titolarità dell'azienda, non può essere sottaciuto che lo SCIURTI non ricopriva esclusivamente la carica di Amministratore della JOULE s.r.l., ma ne è, a tutt'oggi, proprietario con una partecipazione quasi totalitaria del 90% del capitale sociale. Stesso dicasi per la RLC s.r.l. nella quale lo SCIURTI ha mantenuto il 90% delle quote sociali.

Pur tuttavia, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Puglia con l'Ordinanza cautelare dello scorso 10.07.2020, con particolare riferimento all'invito rivolto a questa Amministrazione di riesaminare sia la fattispecie penalmente rilevante, che la diversità dei due soggetti, alcuni profili, inizialmente non conosciuti, meritano di essere posti in rilievo nell'odierno esame affinché sia garantito il più corretto agire di questa Stazione appaltante nella ricerca dell'operatore economico più affidabile in attuazione dei principi di economicità, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto del *favor participationis*.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it
pec protocollo@pec.adspmam.it

BARI
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511
fax +39 080 5245449

BRINDISI
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649
fax +39 0831 562225

MANFREDONIA
Lmare Nazario Sauro 18, 71043
tel +39 0884 538547
fax +39 0884 515635

BARLETTA
Via C. Colombo, 76121
tel +39 0883 531479
fax +39 0883 345547

MONOPOLI
Molo di Tramontana 70043
tel +39 080 9376645
fax +39 080 9376663



Partendo dall'assunto secondo il quale la condanna penale dello SCIURTI non possa essere ascrivibile all'ambito applicativo dell'art. 80, comma 3 il quale, nello stabilire che *"L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio..."* circoscrive l'automatismo delle cause di esclusione ai soli casi in cui tali circostanze siano accertate con riferimento all'operatore economico che partecipa alla procedura di gara.

E pur volendo valutare la condotta dello SCIURTI nell'ambito applicativo del comma 5 dell'art. 80 del citato d.lgs. 50/2016, il quale punisce le "gravi infrazioni" o i "gravi illeciti professionali", come peraltro disposto dalle Linee Guida ANAC n. 6, non sarebbe possibile, invero, prendere in considerazione le condotte tenute dai rappresentanti nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali pregresse, non riconducibili a quella dell'operatore economico concorrente alla gara. Ciò perché non è possibile condividere un'interpretazione estensiva tale da imputare all'operatore economico condotte poste in essere a beneficio di altra persona giuridica in virtù dell'invocato principio di immedesimazione organica, in quanto in tal caso l'illecito professionale consisterebbe nell'imputazione soggettiva di una *culpa in eligendo* dei propri rappresentanti, mentre il fondamento della responsabilità dell'operatore economico per i reati commessi dai soggetti apicali della compagine societaria è imperniata sull'imputazione soggettiva per *culpa in vigilando*, la cui sussistenza presuppone che la società possa prevenire, attraverso l'organizzazione aziendale, la commissione di illeciti e reati da parte di coloro che agiscono per conto dell'ente. Diversamente opinando non vi sarebbe un fondamento soggettivo per la riferibilità e la rimproverabilità dell'illecito professionale all'operatore economico in aperto contrasto con la lettera della disposizione normativa. [vedasi al riguardo T.A.R. Roma n. 7742 del 6.7.2020, Tar Bolzano n. 14/2019].

Tale aspetto è stato più volte valorizzato dalla giurisprudenza per escludere che l'illecito professionale di cui alla lettera c) possa configurarsi per fatti compiuti dall'attuale amministratore dell'ente collettivo partecipante alla gara, ma quando rivestiva la carica di legale rappresentante di altra impresa, proprio perché essi non possono essere imputati all'impresa concorrente.

In tale ottica va anche ricondotto l'obbligo dichiarativo in capo al concorrente che non potrebbe essere escluso automaticamente per il solo fatto di aver omesso di dichiarare l'esistenza di una condanna in relazione alla quale la Stazione Appaltante non avrebbe potuto far altro che rilevare l'assenza di conseguenze interdittive. Tanto più che è necessario che il concetto di *immutatio veri* venga interpretato in modo conforme all'articolo 57, paragrafo 4, lett. h) della direttiva 2014/24/UE, di modo che non è possibile

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it
pec protocollo@pec.adspmam.it

BARI
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511
fax +39 080 5245449

BRINDISI
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649
fax +39 0831 562225

MANFREDONIA
Lmare Nazario Sauro 18, 71043
tel +39 0884 538547
fax +39 0884 515635

BARLETTA
Via C. Colombo, 76121
tel +39 0883 531479
fax +39 0883 345547

MONOPOLI
Molo di Tramontana 70043
tel +39 080 9376645
fax +39 080 9376663



ritenere che l'omissione dichiarativa della RLC s.r.l. sia idonea a determinare un immediato collegamento con la sua inaffidabilità, come pure rilevato dal TAR nella sopra citata Ordinanza.

E pur non potendo considerare la RLC e la JOULE come soggetti completamente distinti, sia per il legame derivante dall'affitto del ramo d'azienda, sia perché condividono la stessa proprietà, sembrerebbe potersi ricavare, di contro, dalle scelte aziendali dello SCIURTI, presumibilmente conseguenti all'episodio delittuoso contestatogli, un intendimento di riabilitare la propria storia imprenditoriale attraverso un nuovo soggetto giuridico che ha continuato a coltivare rapporti contrattuali con diverse Pubbliche Amministrazioni, come desumibile dal curriculum aziendale.

Un'ulteriore considerazione, che consente di propendere per una diversa determinazione di questa SA, discende dalla lettura del curriculum aziendale della R.L.C. s.r.l. e di quello professionale dello stesso SCIURTI. Va, in effetti considerato che i fatti che hanno portato alla condanna dello SCIURTI, sono comunque risalenti nel tempo e che da allora, oltre ad aver assunto la carica di Legale Rappresentante della R.L.C. s.r.l., sia dal punto di vista aziendale che personale, il concorrente sembrerebbe aver posto una particolare attenzione alle norme sulla sicurezza ed all'aggiornamento professionale, come si evince dall'esame delle copiose certificazioni aziendali in materia.

E non va sottaciuto, infine, l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo il quale la lettura del testo dei commi 10 e 10 bis dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, introdotto dal D.L. n. 32 del 2019 e come interpretato alla luce dell'art. 57 paragrafo 7 della Direttiva n. 2014/24/UE, depone per la sussistenza di un limite temporale triennale di rilevanza delle condanne potenzialmente idonee ad integrare il "*grave illecito professionale*" previsto dal comma 5 lett. c) del medesimo art. 80; ne consegue che l'omessa dichiarazione di una condanna risalente ad un periodo antecedente al triennio non costituisce legittima causa di esclusione dalla gara.

Parimenti si ritiene di dover valorizzare il lungo tempo intercorso tra l'accadimento dei fatti delittuosi e l'odierna partecipazione alla gara, tanto più che non sembra potersi rilevare, a carico della RLC s.r.l. alcun'altra contestazione da parte degli Enti pubblici committenti che negli anni antecedenti la presente aggiudicazione hanno contrattualizzato l'esecuzione di opere pubbliche con la predetta impresa.

Alla luce di quanto emerso nel corso del riesame e di quanto sin qui dedotto, si ritiene pertanto di poter proporre alla SA la riammissione alla procedura in oggetto della R.L.C. s.r.l. con conseguente aggiudicazione alla stessa dell'appalto, secondo le condizioni da questa offerta in sede di gara, e la conseguente revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione della gara all'impresa seconda classificata Idroelettrica srl, previa integrazione del contraddittorio con le imprese interessate in merito alle determinazioni che la Stazione appaltante adotterà con il provvedimento finale e esposte nel presente verbale.

A tale riguardo appare doveroso evidenziare che l'odierna proposta volta alla riammissione della RLC s.r.l. ed alla conseguente aggiudicazione dell'appalto in suo favore trovi fondamento giuridico e fattuale nella rinnovata ponderazione dell'interesse pubblico sotteso al presente procedimento di gara che non può non

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it
pec protocollo@pec.adspmam.it

BARI
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511
fax +39 080 5245449

BRINDISI
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649
fax +39 0831 562225

MANFREDONIA
Lmare Nazario Sauro 18, 71043
tel +39 0884 538547
fax +39 0884 515635

BARLETTA
Via C. Colombo, 76121
tel +39 0883 531479
fax +39 0883 345547

MONOPOLI
Molo di Tramontana 70043
tel +39 080 9376645
fax +39 080 9376663



tener conto, nella valutazione complessiva dell'intera questione, di quegli elementi di fatto acquisiti durante il presente sub-procedimento e parzialmente conosciuti dalla Stazione appaltante all'atto dell'originaria esclusione, che lo scrivente Responsabile del Procedimento ha opportunamente valutato e ritenuto meritevoli di attenzione.

Assumono rilievo dirimente in quest'ottica i seguenti elementi:

- 1) la tassatività e tipicità delle cause di esclusione dalle gare sancite dall'art. 80 del Codice Appalti che non consentirebbe, alla luce di quanto emerso nel corso del riesame, di sanzionare la RLC con la esclusione dalla gara;
- 2) la ascrivibilità ad un periodo risalente nel tempo dei fatti delittuosi contestati alla RLC s.r.l. che, se valutati in via dirimente, porterebbero di fatto a conseguenze penalizzanti per l'operatore economico per un periodo ingiustificatamente esteso, anche in analogia con il limite temporale triennale di rilevanza delle condanne potenzialmente idonee ad integrare il "grave illecito professionale" previsto dal comma 5 lett. c) del medesimo art. 80, delineato dalla giurisprudenza recente;
- 3) la oggettiva impossibilità di escludere automaticamente la RLC s.r.l. in ragione del precedente penale del suo Amministratore/Proprietario, precedente riferito a epoca nella quale il sig. Sciurti rivestiva la carica di legale rappresentante di una società diversa, la Joule s.r.l., e non della R.L.C. s.r.l. ricorrente;
- 4) la impossibilità di ritenere che l'omissione dichiarativa della RLC possa automaticamente comportare un giudizio di inaffidabilità della stessa impresa;
- 5) il rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa la cui ottemperanza è stata posta in rilievo dal Giudice Amministrativo, nonché il rispetto del *favor participationis*;
- 6) la circostanza che le disposizioni sancite dal codice civile in materia di trasferimento di ramo d'azienda non possono scalfire i principi richiamati nella ordinanza cautelare con specifico riferimento tassatività, tipicità e stretta interpretazione delle cause di esclusione.

Considerato che con nota n. 20690 del 06.08.2020 è stato comunicato alla Idroelettrica s.r.l. e, per conoscenza, alla R.L.C. s.r.l., a cura del Presidente dell'AdSP, prof. avv. Ugo Patroni Griffi, l'intendimento di questa Autorità di procedere alla riammissione in gara della società R.L.C. s.r.l., assegnando il termine di 5gg per la ricezione di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dato atto che tale termine è decorso senza che nessuna delle due società abbia fatto pervenire alcuna osservazione.

Alla luce di quanto sopra, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, è proposto di:

- a) ritirare in autotutela, in ottemperanza ai principi e alle regole indicate dalla pronuncia cautelare del Giudice amministrativo, per le ragioni in premessa individuate, la Determina del Presidente n. 202 del 27.05.2020;

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it
pec protocollo@pec.adspmam.it

BARI
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511
fax +39 080 5245449

BRINDISI
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649
fax +39 0831 562225

MANFREDONIA
Lmare Nazario Sauro 18, 71043
tel +39 0884 538547
fax +39 0884 515635

BARLETTA
Via C. Colombo, 76121
tel +39 0883 531479
fax +39 0883 345547

MONOPOLI
Molo di Tramontana 70043
tel +39 080 9376645
fax +39 080 9376663



- b) ritirare in autotutela, in ottemperanza ai principi e alle regole indicate dalla pronuncia cautelare del Giudice amministrativo, per le ragioni in premessa individuate, la Determina del Presidente n. 219 del 05.06.2020;
- c) riammettere alla procedura in oggetto la R.L.C. s.r.l., con sede legale in CRISPIANO (TA), 74012, ZONA IND.LE PIP CONTRADA ALEZZA SNC, con P. IVA 02936020730, e affidare alla stessa i “Lavori di realizzazione di strutture leggere prefabbricate destinate ad INFOPOINT a servizio dei passeggeri nei Porti di Manfredonia, Monopoli e Barletta”, finanziati con i fondi del Co-operation Programme Interreg VA EL-IT Greece-Italy 2014-2020 – Progetto “Territorial and Maritime Network Supporting the Small Cruise Development” – THEMIS, per un importo, al netto del ribasso d’asta offerto del 30,159%, di € 367.746,69 (euro trecentosessantasettemilasettecentoquarantasei/69), di cui € 352.746,69 (euro trecentocinquantaduemilasettecentoquarantasei/69) per lavori ed € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per oneri della sicurezza, il tutto non imponibile ai fini IVA.

IL RUP

Francesco Di Leverano

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it
pec protocollo@pec.adspmam.it

BARI
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511
fax +39 080 5245449

BRINDISI
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649
fax +39 0831 562225

MANFREDONIA
Lmare Nazario Sauro 18, 71043
tel +39 0884 538547
fax +39 0884 515635

BARLETTA
Via C. Colombo, 76121
tel +39 0883 531479
fax +39 0883 345547

MONOPOLI
Molo di Tramontana 70043
tel +39 080 9376645
fax +39 080 9376663